

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2007

Misure per l'esecuzione della Legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2007, n.83)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 12;

Vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, ed i relativi Protocolli addizionali;

Considerata l'opportunità di prevedere le modalità organizzative necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 12 del 2006;

Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina l'attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, da ora in poi definita «legge».

2. Gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, da ora in poi definita «Corte», di cui alla legge, sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, da ora in poi definito «Dipartimento».

3. Il Dipartimento, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, d'ora in avanti definita «Rappresentanza», comunica tempestivamente all'Amministrazione interessata, se già non direttamente informata, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da ora in poi definita «Convenzione», a carico dell'Italia, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione.

4. Il Dipartimento invita l'Amministrazione competente a conformarsi ai principi convenzionali nonché alle eventuali statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie; coordina e favorisce, altresì, l'individuazione di misure idonee a prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione.

5. Il Dipartimento, tramite raccordo con la Rappresentanza, può favorire od assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e secondo i parametri di equità adottati dalla Corte, ogni opportuna iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37,

paragrafo 1, lettera c), della Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e 39 della Convenzione. In tale attività può essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale parere è sempre richiesto per le pratiche di particolare rilevanza.

Art. 2

2. 1. Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le comunicazioni della Corte indirizzate all'Autorità italiana inerenti al passaggio in giudicato delle pronunce di cui all'art. 1, comma 1, e ne inoltra la notizia dell'avvenuta pubblicazione con il mezzo telematico. Predispose altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione al Parlamento prevista dall'art. 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione delle pronunce stesse, con l'indicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte.

2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le amministrazioni interessate trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica le eventuali azioni di rivalsa avviate nei confronti di enti o soggetti responsabili.